

Errori del revisore nella compilazione di questionario e relazione: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 13/03/2025

È necessario che l'organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 35/2025/PRSP, depositata il 6 marzo 2025 (nel caso specifico erano emersi errori e omissioni nella compilazione con particolare riguardo agli equilibri, all'utilizzo avanzo di amministrazione anni precedenti, all'alimentazione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale e di parte corrente, al mantenimento nella situazione patrimoniale dei crediti dichiarati inesigibili e non prescritti, al limite di indebitamento, all'eliminazione dalle scritture e dai documenti di bilancio dei crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti).

I giudici hanno ricordato che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005, e ciò in quanto *"Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale....anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati - la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente....L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)"* (Sezione delle Autonomie, delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Già in passato la giurisprudenza contabile ha avuto modo di evidenziare più volte che *"tale "ausilio obbligato" deve essere svolto con la "diligenza del mandatario", assicurando - ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell'art. 240 TUEL "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 "(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile"*" (sez. reg. di contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).

La Corte ha raccomandato, pertanto, di prestare particolare attenzione alla compilazione dei questionari e alla redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti,

attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.